



# Comune di Padova

Facendo seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 340 del 28/06/2011, con la quale l'Amministrazione Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione delle **preintesa del 26/05/2011** sulle **"prestazioni individuali di lavoro straordinario"** e dato atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 29 del 21/06/2011, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;

**il giorno 29 giugno 2011**

ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per la sottoscrizione del presente **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo** del Comune di Padova.

IL COMUNE DI PADOVA

Nella persona del Capo Settore Risorse Umane, ing. Paola Lovo

LA DELEGAZIONE DELLA R.S.U. DEL COMUNE DI PADOVA

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI DI CATEGORIA FIRMATARIE DEL CCNL

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

CSA Regioni e AA LL

DICCAP

**ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO SULLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI  
LAVORO STRAORDINARIO**

(art. 14 ccnl 01/04/1999 e art 38 ccnl 14/09/2000)

PREMESSO:

- che l'articolo 14, comma 4 del CCNL 01/04/1999 prevede che a decorrere dal 31.12.1999, il limite massimo annuo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario è rideterminato in 180 ore;

- che l'art. 38 del CCNL integrativo stipulato il 14/09/2000, prevede al comma 3 che per esigenze eccezionali – debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico – il limite massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL dell'1/04/1999 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14;

LE PARTI CONVENGONO:

che per esigenze eccezionali, debitamente motivate, in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali, ai sensi dell'art. 38 del CCNL 14/09/2000, è consentito a determinati dipendenti, non superiori al 2% dell'organico, di superare il limite di 180 ore annue individuali, stabilendo:

- 1) un tetto massimo annuo individuale di 800 ore per il personale addetto alle auto di rappresentanza e alla vigilanza presso il Gabinetto del Sindaco;
- 2) un tetto massimo annuo individuale di 300 ore per la segreteria del Sindaco e per l'altro personale che presta attività lavorativa presso gli organi istituzionali (Assessori, Giunta e Consiglio Comunale) qualora si verifichi la situazione dove un/una dipendente a tempo pieno si deve alternare con un altro/a dipendente a tempo parziale, dovendo coprire i pomeriggi nei quali il/la collega è assente a causa dell'orario ridotto. Eventuali deroghe, per motivate esigenze di servizio, potranno essere approvate con apposito atto di indirizzo della Giunta e saranno oggetto di verifica con la parte sindacale ai sensi del Contratto.

Padova 29 giugno 2011

